

AL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE FALLIMENTARE

ILL.MO GIUDICE DOTT.SSA ILARIA GRIMALDI

Relazione integrativa



Il sottoscritto AVV. ENRICO MARIA BUONFANTINO (CF BNFNCM76L15F839P) con studio in Napoli alla via Ugo Niutta n.36 (80128), indirizzo pec [avvocato@pec.enricomariabuonfantino.it](mailto:avvocato@pec.enricomariabuonfantino.it), nominato esperto per la gestione della crisi del sig. **Giovanni Barbato** dall'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Facendo seguito

- Al deposito della relazione che esaminava il piano del consumatore Giovanni Barbato come proposto con il patrocinio dell'avv. Rosa Manna
- Al provvedimento dell'Ill.mo Giudice che chiedeva integrarsi il contenuto della documentazione presentata dal consumatore e conseguentemente ampliarsi la portata dell'esame della stessa da parte del gestore della crisi;
- Al deposito della documentazione da parte dell'avv. Rosa Manna con una nota di chiarimenti

ESPONE QUANTO SEGUE

Il Tribunale in seguito al deposito della relazione da parte del sottoscritto e della documentazioni ad esso pervenuta tramite l'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, osservava:

*“ritenuto, in primo luogo che, ai sensi del cit. art. 9, co. 2, unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;*

*considerato che, nel caso di specie, manca l'elenco dei beni eventualmente di titolarità del debitore, essendo allegata solo visura ipo-catastale negativa, ma non altra documentazione relativa allo stesso (ad es. visura PRA, interrogazione Anagrafe Tributaria), nonché ai familiari conviventi, pure necessaria per stabilire l'eventuale contribuzione ai bisogni della famiglia;*

*rilevato, inoltre, che manca anche il certificato dello stato di famiglia, essendo prodotto solo elenco predisposto dal difensore, che del resto reca risultanze in contrasto con la documentazione ISEE (in cui non è indicata la figlia Barbato Giuseppina), per cui si impone l'integrazione;*

*considerato, ancora, che manca l'indicazione di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;*

*ritenuto, inoltre, che per i debiti nei confronti dell'Erario, di natura privilegiata, è dedotto che l'istante ha in corso contenziosi volti a far valere l'intervenuta prescrizione, nonché che ha depositato istanza di rottamazione e/o rateizzazione, circostanze delle quale però non vi è alcuna prova, per cui in mancanza, come pure in caso di mancata adesione da parte degli uffici competenti, tali debiti dovranno essere compresi nel piano;*

*considerato, ancora, che nulla è dedotto sull'epoca di stipula dei singoli finanziamenti, circostanza rilevante ai fini del giudizio di meritevolezza, di cui all'art. 12 bis, co. 3;*

rilevato, dunque, che anche l'attestazione del professionista appare carente; invero, ai sensi dell'art. 9, co. 3 bis, alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; considerato, dunque, che la relazione nel caso di specie non rispecchia integralmente il contenuto obbligatorio di cui sopra, in particolare laddove attesta la completezza della documentazione, che invece non consente di ricostruire, compiutamente la situazione economico-patrimoniale del debitore e della famiglia, nonché laddove nulla riferisce sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; ritenuto, dunque, necessario concedere un termine per consentire all'istante e al professionista di rendere i chiarimenti ed integrare la documentazione, secondo quanto di rispettiva competenza;
- P. Q. M.

letto l'art. 9, co. 3 bis, concede all'istante termine di giorni quindici dalla comunicazione per le integrazioni e le produzioni di cui sopra; nello stesso termine il professionista – tenendo conto delle integrazioni eventualmente effettuate dell'istante – procederà a quanto di rispettiva competenza”.

Orbene, dalla proposta di piano del consumatore presentata e dalla documentazione di supporto allegata, dall'integrazione presentata dall'avv. Rosa Manna in data 11/4/2019 completa di allegati emerge il seguente **elenco dei creditori** e le relative somme dovute:

creditore	importo
Credito Emiliano spa	euro 23.421,00 (cessione del quinto dello stipendio 17/5/2018)
Plusvalore spa	euro 8.224,25 (sofferenza)
Banca Ifis spa	euro 9.152,69 (sofferenza)
Agenzia Entrate e Riscossione	euro 5.445,88 (richiesta definizione agevolata)
<b>Totale</b>	<b>euro 46.243,82</b>

Dalla documentazione in atti non si evince la data di stipula dei finanziamenti oggetto delle sofferenze in gestione Plusvalore spa e Banca Ifis spa: il legale del consumatore in una nota evidenzia come non sia stao possibile ricostruire l'origine dal momento che il sig. Giovanni Barbato non è in possesso dei contratti originari.

#### **Elenco dei beni**

Il consumatore, con l'integrazione al piano del consumatore richiesta, ha depositato VISURE PRA del nucleo familiare da cui si evince come attualmente siano a disposizione della famiglia:

- l'autovettura Fiat Punto tg BG212FC immatricolata nell'anno 2000, che viene utilizzata,
- l'autovettura Ford tg DS158NS immatricolata nel 2008 inutilizzata.

Le altre due autovetture iscritte al PRA a nome del sig. Barbato non sono più in possesso del nucleo familiare (spiegazione, seppure non documentata, verosimile visto anche l'anno di immatricolazione).

Il nucleo familiare non è in possesso di beni mobili registrati ulteriori e tanto emerge dalle visure depositate in data 11/4/2019

Il consumatore evidenzia anche di non aver effettuato movimentazioni di beni immobili né altri atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

In effetti dalla documentazione esaminata (cfr anche Conservatoria RR II negativa allegata al piano del consumatore) – in assenza della Anagrafe tributaria di cui appresso si riferirà – la circostanza dell'assenza di disposizioni appare confermata.

### Composizione del nucleo familiare

Dalla documentazione allegata in atti dal consumatore emerge come il nucleo familiare (cfr Certificato di stato di famiglia) sia composto da tre persone (non quattro come originariamente indicato) e precisamente da:

**Giovanni Barbato**, nato a Arzano (Na) il 12/03/1961 consumatore

**Anna Boccia**, nata a Napoli 27/1/1967 coniuge

**Gaetano Barbato**, nato a Napoli 13/1/1999 figlio

Tutti residenti in Napoli al corso Secondigliano n.465

Il consumatore ha chiarito che la figlia Giuseppina attualmente vive altrove e pertanto non è considerabile nell'attuale nucleo familiare e pertanto viene esclusa dal reddito familiare (come confermato in ISEE, già precedentemente allegato in atti).

Dalla documentazione integrativa allegata emerge che **Gaetano Barbato (figlio)** nel 2018 (CU 2019) abbia percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 18863,87. L'assunzione risulta essere risalente al 14/2/2017 (nel 2017 il reddito da lavoro è stato di 12.962,65, cfr CU 2018 per il 2017).

Tanto si aggiunge alla documentazione reddituale già allegata in atti da **Giovanni Barbato** che certificava i seguenti redditi da dipendente di Napoli Servizi spa:

- CU 2017 per il 2016 di euro 17.428,99
- CU 2016 per il 2015 di euro 17.453,99
- CU 2015 per il 2014 di euro 17.359,36

La signora Anna Boccia, invece, come da autocertificazione che viene allegata è sprovvista di reddito.

### Spese familiari

Il consumatore a fronte del precitato reddito familiare, sostiene di dovere far fronte alle seguenti spese:

- **430 euro mensili** quale canone di locazione (contratto reg.to e già allegato alla proposta del consumatore);
- **70 euro mensili** per le utenze di luce e gas;
- **100 euro mensili** rata acquisto protesi acustica Boccia Anna (allegato contratto di finanziamento e certificato di prescrizione medica);
- **600 euro annuali** per assicurazione RCA autovettura in uso;
- **800/900 euro mensili** per spese necessarie e minime al sostentamento delle esigenze primarie e fondamentali del debitore e della sua famiglia (vestiario, cibo, detergenti e prodotti per la pulizia, medicine non a carico del SSN, esami medici non a carico del SSN, benzina);

Queste spese - viene chiarito - sono ripartite tra il consumatore, che paga canone di locazione e utenze ed il figlio Gaetano, che si accolla le spese necessarie per il sostentamento delle necessità ed esigenze primarie della famiglia, la rata mensile per l'acquisto della protesi acustica della madre Boccia Anna, la RCA dell'unica automobile utilizzata dal nucleo familiare ( l'altra al momento è ferma in un cortile privato di proprietà di una conoscente in quanto non è possibile rinnovare la polizza assicurativa, stante le condizioni economiche precarie).

Nella relazione integrativa dell'avv. Rosa Manna viene evidenziato come il sig. Barbato, recatosi presso l'Agenzia delle Entrate competente in base alla sua residenza, non abbia potuto richiedere la documentazione estratta dalla Anagrafe Tributaria a suo nome né per il suo nucleo familiare, dal momento che l'Ufficio ha richiesto il pagamento di un importo di euro 250 per per ciascun componente del nucleo familiare.

Il consumatore, quindi, ha cercato di produrre la documentazione più completa possibile per evitare di sostenere una spesa quanto mai esosa, anche alla luce della sua situazione economica deficitaria.

Sul punto, il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta dal sig. Barbato – considerando sia quella allegata al momento della proposta del piano del consumatore sia quella allegata in atti alla presente relazione ed ottenuta soltanto dopo la richiesta di integrazione formulata dall'III.mo Giudice, possa ritenersi soddisfacente al fine di ottenere un quadro economico chiaro sulla situazione attuale del nucleo familiare del consumatore.

A tanto si aggiunge una considerazione prettamente pratica: spesso le risultanze della Anagrafe Tributaria non sono aggiornate come gli estratti di certificazione dai singoli pubblici registri, quindi quanto emerge da detta consultazione non è significativo in termini di certezza.

Nel caso di specie, il consumatore ha prodotto – in più fasi – certificazioni provenienti da Registro Imprese, Elenco Protesti, Conservatoria Registri Immobiliari, Pra, Agenzia del Territorio, oltre a documentazione reddituale del nucleo familiare che rende un quadro piuttosto completo. Uico rilievo che emerge rispetto alla mancanza della certificazione proveniente dalla Anagrafe Tributaria potrebbe essere inerente eventuali contratti di locazione non finanziaria per usufruire di beni mobili registrati anche, se, alla luce della situazione reddituale e della natura ‘non imprenditoriale’ del soggetto in questione, detta eventualità appare piuttosto remota.

## Risposte

### Quesiti del Giudice all’esperto gestore della crisi

- **l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**

Per quanto emerso dalla documentazione appare plausibile che il consumatore abbia contratto debiti nell’interesse del sostentamento della famiglia. Tanto appare sia esaminando l’attuale situazione patrimoniale (no immobili, no auto di lusso, no altri beni mobili registrati) sia la spesa media plausibile per il sostentamento di una moglie disoccupata, di un figlio che ha iniziato da poco a lavorare rendendosi quindi autonomo solo nel 2017, di una figlia che, seppure oggi sia del tutto autonoma, in passato si presume sia stata a carico del padre, unica fonte di reddito della famiglia (con eccezione del lavoro occasionale passato come colf della signora Anna Boccia di cui alla relazione integrativa dell’avv. Rosa Manna). Unica debitoria che non può essere certamente conseguita alla gestione attenta ed oculata delle spese del nucleo familiare, inoltre, è quella insorta con Agenzia delle Entrate e Riscossione, relativa a mancato pagamento di tasse di possesso automobili e contravvenzioni al CDS. In ogni caso la debitoria in questione verrà trattata ex sé con adesione alla rottamazione documentata dal consumatore, di fatto senza alcuno stralcio ulteriore a vantaggio del Barbato rispetto a quanto previsto dalla legge.

- **Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni**

Per quanto documentato appare che il consumatore negli ultimi cinque anni abbia cercato di far fronte alle obbligazioni contratte. Del resto, il Credito Emiliano spa, in ragione di un presumibile merito creditizio di Giovanni Barbato, nel 2018, concedeva un finanziamento chirografo a fronte della cessione dello quinto dello stipendio.

Si deve anche presumere che il Barbato abbia utilizzato il credito, oltre che per estinguere il debito con Unicredit spa, per la gestione delle spese familiari, di fatto, lasciando inevase le posizioni Plusvalore spa e Banca Ifis spa, oltre a quella con AdER.

- **l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**

Non appaiono dalla documentazione versata in atti delle azioni dei creditori miranti ad impugnare eventuali disposizioni del consumatore ritenute sospette o in frode agli stessi.

Al contrario, appaiono documentati in atti tre contenziosi che hanno comportato una riduzione dell'iniziale esposizione con AdEr, mediante annullamento di alcune cartelle di pagamento.

- **il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

La documentazione allegata in atti appare soddisfacente per avere una precisa idea della praticabilità della proposta effettuata dal consumatore per l'estinzione dei debiti in essere. Di fatto il consumatore ha dimostrato di essere impiegato con lavoro a tempo indeterminato, circostanza che dovrebbe far presupporre la possibilità di far fronte alla rata mensile proposta per pagare i debiti a lungo termine. Dalla documentazione appare chiaro che Giovanni Barbato oggi, anche alla luce del reddito da lavoro del figlio Gaetano Barbato, possa far fronte alla proposta formulata per estinguere i debiti contratti e continuare a vivere 'dignitosamente'.

Vale in ogni caso la pena di evidenziare come non sia in alcun modo documentabile il presunto reddito da lavoro ottenuto in passato dalla coniuge Anna Boccia che, poi, venuto meno, avrebbe causato il tracollo delle finanze familiari. In atti resta semplicemente una autocertificazione di disoccupazione della moglie del Barbato, oltre alla documentazione che, invece, attesta l'attuale reddito del consumatore e del figlio. Sul punto, in ogni caso, si dovrebbe prudenzialmente presumere che il figlio Gaetano Barbato, attualmente ventenne, prima o poi si allontanerà dalla famiglia di origine: tanto fa ritenere che la rata proposta da Giovanni Barbato per estinguere i debiti vada considerata sostenibile in relazione al suo reddito personale, non potendosi fare affidamento a lungo termine sulla capacità reddituale del figlio che oggi 'soccorre' la famiglia, ma in futuro probabilmente avrà altre esigenze.

D'altro canto, una liquidazione dei beni per soddisfare i creditori non appare praticabile. Il consumatore non è proprietario di immobili, possiede due autovetture di valore estremamente modesto, ha già il quinto dello stipendio impegnato dalla cessione Credito Emiliano. Pertanto eventuali azioni coattive non comporterebbero un beneficio nelle tempistiche di realizzo che in ogni caso dovrebbero tenere conto della capienza dello stipendio mensile e della sua parziale impignorabilità. In sostanza i creditori verrebbero messi 'in cosa' rispetto alla soddisfazione della cessione del quinto dello stipendio e verrebbero soddisfatti al di là di ogni ragionevole tempistica.

Lo stralcio richiesto, inoltre, non riguarda gli importi attualmente dovuti: AdER, infatti, verrà soddisfatta in virtù della Rottamazione fiscale secondo le vigenti normative, mentre i creditori chirografari otterranno

soddisfazione con stralcio esclusivamente riguardante gli interessi maturandi dalla presentazione dell'istanza in avanti.

Si tenga, infine, presente che la proposta formulata dal consumatore è di soddisfazione pressochè integrale della debitoria ad oggi sussistente: l'unico 'stralcio' riguarderebbe gli interessi futuri sull'eventuale concessione – in seguito alla omologa del piano proposto – del rateizzo.

Per tali motivi, ritenendo di aver posto riscontro alla richiesta di chiarimento formulata dal Giudice all'esito della documentazione esibita dal consumatore Giovanni Barbato, il sottoscritto ritiene sussistenti i presupposti per la fattibilità del piano proposto dal consumatore nei termini individuati nella relazione depositata in atti.

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONSUMATORE GIOVANNI BARBATO:

- 1) memoria integrativa dell'avv. Rosa Manna
- 2) certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune di Napoli il 05/04/2019
- 3) visura Pra sul nucleo familiare
- 4) CU Barbato Gaetano (figlio) 2019
- 5) CU Barbato Gaetano (figlio) 2018
- 6) Dichiarazione sostitutiva Barbato Gaetano (figlio) che attesta la disoccupazione 2016 – febb 2017
- 7) Dichiarazione sostitutiva di Boccia Anna (coniuge) che attesta lo stato di disoccupazione 2016/2017/2018 fino a aprile 2019
- 8) Documentazione medica Anna Boccia
- 9) Copia acquisto con finanziamento protesi acustica Anna Boccia
- 10) Adesione alla definizione fiscale agevolata con estratti di ruolo Giovanni Barbato completa di pec accettazione e consegna del 11/4/2019
- 11) Sentenza Giudice di pace di Napoli n.6793/2019
- 12) Sentenza Giudice di Pace di Napoli n.17723/2018
- 13) Atto di citazione presso Giudice di Pace di Napoli per annullamento cartella 07120060023332320 e n.07120060075370163

Con osservanza, Napoli 16/4/2019

il gestore della crisi

Avv. Enrico Maria Buonfantino

